COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 7.8.2007
COM(2007) 463 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo addizionale all'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il 1° gennaio 2007, due nuovi Stati membri hanno aderito all'Unione europea. A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (in appresso "atto di adesione", l'adesione dei nuovi Stati membri all'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione (TDCA) con la Repubblica del Sudafrica deve essere approvata tramite la conclusione di un protocollo all'accordo. L'articolo 6, paragrafo 2, prevede una procedura semplificata, secondo la quale tali protocolli devono essere conclusi dal Consiglio dell'Unione europea, che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, e dal paese terzo in questione. Questa procedura lascia impregiudicate le competenze proprie della Comunità.

Pertanto, la Commissione ha negoziato il presente protocollo addizionale, per la parte CE a nome della Comunità europea e per la parte riguardante la competenza nazionale a nome degli Stati membri, in base alle direttive di negoziato adottate dal Consiglio il 23 ottobre 2006, in consultazione con un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri.

Il protocollo addizionale provvede agli adattamenti tecnici del TDCA resi necessari dall'adesione delle nuove Parti contraenti, in particolare per quanto riguarda:

– le disposizioni istituzionali: il protocollo include alcuni adeguamenti richiesti dall'adesione dei nuovi Stati membri a questo accordo misto e l'aumento del numero delle lingue ufficiali;

– le norme d'origine: nelle disposizioni plurilinguistiche del protocollo 1 del TDCA relative alla definizione dei "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa sono state aggiunte le lingue dei nuovi Stati membri.

Il TDCA prevede la liberalizzazione degli scambi tra l'Unione europea e la Repubblica sudafricana, limitata in alcuni casi a contingenti tariffari. Questi contingenti tariffari sono stati esaminati sulla base degli scambi tradizionali tra i nuovi Stati membri, da una parte, e la Repubblica sudafricana, dall'altra. Visto il volume irrilevante dei flussi commerciali, non è stato necessario adeguare i contingenti tariffari.

Il protocollo di cui sopra è stato negoziato e concordato con la Repubblica sudafricana.

La presente proposta riguarda una decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo addizionale all'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e con l'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma,

visto l'atto di adesione del 2006, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, (in appresso denominato "il TDCA"), firmato a Pretoria l'11 ottobre 1999, è stato concluso il 26 aprile 2004[1].

(2) Il trattato relativo all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (in appresso "trattato di adesione") è stato firmato a Lussemburgo il 25 aprile 2005.

(3) Il 23 ottobre 2006, il Consiglio ha autorizzato la Commissione, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, a negoziare con la Repubblica sudafricana un protocollo addizionale all'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, per tener conto dell'adesione dei due nuovi Stati membri all'Unione europea.

(4) I negoziati si sono conclusi in modo ritenuto soddisfacente dalla Commissione.

(5) Fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva, il protocollo addizionale deve essere firmato a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri. Esso deve essere applicato in via provvisoria, in attesa che siano espletate le procedure di conclusione formale,

[1] GU L 127 del 29.4.2004, pag. 109.

DECIDE:

Articolo 1

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, il protocollo addizionale all'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea.

Il testo del protocollo addizionale è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Comunità europea e i suoi Stati membri applicano in via provvisoria il protocollo addizionale, fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente

Protocollo addizionale
all'accordo sugli scambi, lo sviluppo
e la cooperazione tra la Comunità europea
e i suoi Stati membri, da un lato,
e la Repubblica sudafricana, dall'altro,
per tener conto dell'adesione
della Repubblica di Bulgaria e della Romania
all'Unione europea

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

in appresso denominati “gli Stati membri”, rappresentati dal Consiglio dell'Unione europea,

e

LA COMUNITÀ EUROPEA,

in appresso denominata “la Comunità”,

e

LA REPUBBLICA SUDAFRICANA,

in appresso denominati congiuntamente "Parti contraenti",

CONSIDERANDO CHE l'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro (in appresso denominato "il TDCA"), è stato firmato a Pretoria l’11 ottobre 1999 ed è entrato in vigore il 1° maggio 2004;

CONSIDERANDO CHE il trattato relativo all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea è stato firmato a Lussemburgo il 25 aprile 2005 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2007;

CONSIDERANDO CHE, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2006, l'adesione delle nuove Parti contraenti al TDCA deve essere concordata tramite la conclusione di un protocollo al medesimo TDCA,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

La Repubblica di Bulgaria e la Romania (in appresso denominate "i nuovi Stati membri") diventano parti contraenti del TDCA e di conseguenza adottano e prendono atto, alla stregua degli altri Stati membri della Comunità, dei testi dell’accordo nonché degli allegati, dei protocolli e delle dichiarazioni ad esso acclusi.

CAPITOLO I

MODIFICHE DEL TESTO DEL TDCA,

COMPRESI GLI ALLEGATI E I PROTOCOLLI

ARTICOLO 2

Lingue e numero degli originali

L'articolo 108 del TDCA è sostituito dal testo seguente:

"ARTICOLO 108

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese e nelle lingue ufficiali del Sudafrica diverse dall'inglese, cioè le lingue Sepedi, Sesotho, Setswana, siSwati, Tshivenda, Xitsonga, Afrikaans, isiNdebele, isiXhosa e isiZulu, tutti i testi facenti ugualmente fede.

ARTICOLO 3

Norme d'origine

Il protocollo n. 1 del TDCA è modificato come segue:

1) L'articolo 16, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

"4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:

BG "ИЗДАДЕН ВПОСЛЕДСТВИЕ"

ES "EXPEDIDO A POSTERIORI"

CS "VYSTAVENO DODATEČNĚ"

DA "UDSTEDT EFTERFØLGENDE"

DE "NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT"

ET "TAGANTJÄRELE VÄLJA ANTUD"

EL "ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ"

EN "ISSUED RETROSPECTIVELY"

FR "DÉLIVRÉ A POSTERIORI"

IT "RILASCIATO A POSTERIORI"

LV "IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI"

LT "RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS"

HU "KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL"

MT "MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT"

NL "AFGEGEVEN A POSTERIORI"

PL "WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE"

PT "EMITIDO A POSTERIORI"

RO "EMIS A POSTERIORI"

SL "IZDANO NAKNADNO"

SK "VYDANÉ DODATOČNE"

FI "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN"

SV "UTFÄRDAT I EFTERHAND";

2) L'articolo 17, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

"2. Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti diciture:

BG ДУБЛИКАТ"

ES "DUPLICADO"

CS "DUPLIKÁT"

DA "DUPLIKAT"

DE "DUPLIKAT"

ET "DUPLIKAAT"

EL "ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ"

EN "DUPLICATE"

FR "DUPLICATA"

IT "DUPLICATO"

LV "DUBLIKĀTS"

LT "DUBLIKATAS"

HU "MÁSODLAT"

MT "DUPLIKAT"

NL "DUPLICAAT"

PL "DUPLIKAT"

PT "SEGUNDA VIA"

RO "DUPLICAT"

SL "DVOJNIK"

SK "DUPLIKÁT"

FI "KAKSOISKAPPALE"

SV "DUPLIKAT"";

3) L'allegato IV è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO IV
DICHIARAZIONE SU FATTURA

La dichiarazione su fattura, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte.

Versione bulgara

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен където е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° .. …(1).) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial . …(2).

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …(1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v …(2).

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...(1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...(2).

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ...(2) Ursprungswaren sind.

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ...(1)) deklareerib, et need tooted on ...(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ΄αριθ. ...(1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ...(2).

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ...(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(2) preferential origin.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...[1]) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... [2]).

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...[1]) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...[2].

Versione lettone

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. …[1]), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme no …[2].

Versione lituana

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr …[1]) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra …[2] preferencinės kilmės prekės.

Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: …[1]) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes …[2] származásúak.

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. …[1]) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali …[2].

Versione olandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...[1]), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn [2].

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …[1]) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …[2] preferencyjne pochodzenie.

Versione portoghese

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira n°. ...[1]), declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...[2].

Versione rumena

Exportatorul produselor ce fac ojectul acestui document (autorizația vamalâ nr. …(1)) declará cá, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențialā …(2).

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …[1]) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …[2] poreklo.

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …[1]) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v …[2].

Versione finlandese

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...[1]) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita [2].

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...[1]) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung [2].

Versioni sudafricane

Bagwebi ba go romela ntle ditöweletöwa töeo di akaretöwago ke tokumente ye (Nomoro ya ditöwantle ya tumelelo...(1)) ba ipolela gore ntle le moo go laeditöwego, ditöweletöwa töe ke töa go töwa (2) ka tlhago.

Moromelli wa sehlahiswa ya sirelediteweng ke tokomane ena (tumello ya thepa naheng No ...(1)) e hlalosa hore, ka ntle ha eba ho hlalositswe ka tsela e nngwe ka nepo, dihlahiswa tsena ke tsa ... tshimoloho e kgethilweng (2).

Moromelantle wa dikuno tse di tlhagelelang mo lokwalong le (lokwalo lwa tumelelo ya kgethiso No ...(1)) o tlhomamisa gore, ntle le fa go tlhagisitsweng ka mokgwa mongwe, dikuno tse ke tsa ... dinaga tse di thokegang (2).

Umtfumeli ngaphandle walemikhicito lebalwe kulomculu (ngeligunya lalokutfunyelwa ngaphandle Nombolo ...(1)) lophakamisa kutsi, ngaphandle kwalapho lekuboniswe khona ngalokucacile, lemikhicito ...ngeyendzabuko lebonelelwako (2).

Muvhambadzi wa zwibveledzwa mashangoni a nnda, (zwibveledzwa) zwine zwa vha zwo ambiwaho kha ili linwalo (linwalo la u nea maanda la mithelo ya zwitundwannda kana zwirumelwannda la vhu ...(1)), li khou buletshedza uri, nga nnda ha musi zwo ambiwa nga inwe ndila-vho, zwibveledzwa hezwi ndi zwa ... vhubwo hune ha khou funeseswa kana u takaleleswa (2).

Muxavisela-vambe wa swikumiwa leswi nga eka tsalwa leri (Xibalo xa switundziwa xa Nomboro ...(1)) u boxa leswaku, handle ka laha swi kombisiweke, swikumiwa leswi i swa ntiyiso swa xilaveko xa le henhla swinene (2).

Die uitvoerder van die produkte gedek deur hierdie dokument (doeanemagtiging No ...(1)) verklaar dat, uitgesonderd waar andersins duidelik aangedui, hierdie produkte van ... voorkeuroorsprong (2) is.

Umthumelli-phandle wemikhiqizo ebalwe kilencwadi (inomboro ...(1) egunyaza imikhiqizo ephumako) ubeka uthi, ngaphandle kobana kutjengiswe ngendlela ethileko butjhatjhalazi, lemikhiqizo ine ... mwelaphi enconyiswako (2).

Umthumeli weempahla ngaphandle kwelizwe wemveliso equkwa lolu xwebhu (iirhafu zempahla zesigunyaziso Nombolo ...(1)) ubhengeza ukuthi, ngaphandle kwalapho kuboniswe ngokucacileyo, ezi mveliso ... zezemvelaphi eyamkelekileyo kunezinye (2).

Umthumeli wempahla ebhaliwe kulo mqulu iNombolo ... yokugunyaza yentela yempahla ...(1) uyamemezela ukuthi, ngaphandle kokuthi kukhonjisiwe ngokusobala, le mikhiqizo iqhamuka ... endaweni ekhethekileyo (2).

……[3]

(Luogo e data)

……[4]

(Firma dell'esportatore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)

(1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio.

(2) Indicare l'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 36 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM".

(3) Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.

(4) Cfr. articolo 19, paragrafo 5, del protocollo. Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.".

CAPITOLO II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ARTICOLO 4

Merci in transito o in custodia temporanea

1. Le disposizioni dell'accordo si applicano alle merci esportate dal Sudafrica in uno dei nuovi Stati membri o da uno dei nuovi Stati membri in Sudafrica, purché esse risultino conformi alle disposizioni del protocollo 1 del TDCA e, alla data dell'adesione, siano state già spedite o si trovino in custodia temporanea, presso un deposito doganale o in una zona franca in Sudafrica o nel nuovo Stato membro.

2. In casi simili, il trattamento preferenziale può essere concesso purché, entro quattro mesi dalla data dell'adesione, alle autorità doganali del paese importatore sia presentata una prova dell'origine rilasciata a posteriori dalle autorità doganali del paese esportatore.

CAPITOLO III
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 5

Il presente protocollo è parte integrante del TDCA.

ARTICOLO 6

1. Il presente protocollo è approvato dalla Comunità, dal Consiglio dell'Unione europea, a nome degli Stati membri, e dalla Repubblica del Sudafrica secondo le rispettive procedure.

2. Le Parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di cui al paragrafo 1. Gli strumenti di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

ARTICOLO 7

1. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di approvazione.

2. Il presente protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2007.

ARTICOLO 8

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese e nelle lingue ufficiali del Sudafrica diverse dall'inglese, cioè le lingue Sepedi, Sesotho, Setswana, siSwati, Tshivenda, Xitsonga, Afrikaans, isiNdebele, isiXhosa e isiZulu, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Fatto a Pretoria,

Per gli Stati membri

Per la Comunità europea

Per la Repubblica sudafricana

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

Settore: 21 DEV

Attività: 21 06 02 Cooperazione geografica

DENOMINAZIONE DELL'AZIONE

1. LINEE DI BILANCIO + DENOMINAZIONI

Non pertinente

2. DATI GLOBALI IN CIFRE

2.1. Dotazione totale dell'azione (Parte B): Non pertinente

2.2. Periodo di applicazione:

Dal 1° gennaio 2007

2.3. Stima globale pluriennale delle spese:

(a) Scadenziario stanziamenti di impegno/stanziamenti di pagamento (intervento finanziario) *(cfr. punto 6.1.1)*

milioni di euro (*al terzo decimale*)

	2003	2004	2005	2006	2007	2008 e anni successivi	Totale
Impegni	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pagamenti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

(b) Assistenza tecnica e amministrativa e spese di supporto (*cfr. punto 6.1.2*)

Impegni	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pagamenti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Totale parziale a+b							
Impegni	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pagamenti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

(c) Incidenza finanziaria globale delle risorse umane e delle altre spese amministrative *(cfr. punti 7.2 e 7.3)*

Impegni/Pagamenti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

TOTALE a+b+c							
Impegni	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pagamenti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.4. Compatibilità con la programmazione finanziaria e le prospettive finanziarie

[X] La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore

La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie

La proposta può comportare l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo interistituzionale

2.5. Incidenza finanziaria sulle entrate[2]

[X] Nessuna implicazione finanziaria (si tratta di aspetti tecnici relativi all'attuazione di un provvedimento)

O

La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

(NB: tutte le precisazioni e osservazioni relative al metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate devono figurare in un allegato alla presente scheda finanziaria)

[2] Per ulteriori informazioni, cfr. nota esplicativa a parte.

milioni di euro (*al terzo decimale*)

		Prima dell'azione	Situazione a seguito dell'azione					
Linea di bilancio	Entrate	[Anno n-1]	[Anno n-1]	[n+1]	[n+2]	[n+3]	[n+4]	[n+5]
	a) Entrate in valore assoluto		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b)Variazione delle entrate	Δ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

(Precisare le pertinenti linee di bilancio delle entrate, aggiungendo alla tabella il numero necessario di righe se l'incidenza riguarda più di una linea di bilancio)

3. CARATTERISTICHE DI BILANCIO

Tipo di spesa		**Nuova**	**Contributo EFTA**	**Contributi di paesi candidati**	**Rubrica delle prospettive finanziarie**
SNO	SD	NO	NO	NO	**N°** [4]

4. BASE GIURIDICA

Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro.

Trattato di adesione dei due nuovi Stati membri alla Comunità.

5. DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE

5.1. Necessità di un intervento comunitario[3]

5.1.1. Obiettivi perseguiti

Adesione dei nuovi Stati membri all'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione (TDCA) con la Repubblica sudafricana mediante la conclusione di un protocollo all'accordo.

5.1.2. Disposizioni adottate in relazione alla valutazione ex-ante

Non è stata eseguita una valutazione specifica ex-ante

5.1.3. Disposizioni adottate a seguito della valutazione ex-post

Non è stata eseguita una valutazione specifica ex-post

[3] Per ulteriori informazioni, cfr. nota esplicativa a parte.

5.2. Azioni previste e modalità dell'intervento di bilancio

5.3. Modalità di attuazione

Le modalità di attuazione saranno in linea con le norme generali di applicazione del TDCA.

6. INCIDENZA FINANZIARIA

6.1. Incidenza finanziaria totale sulla parte B (per l'intero periodo di programmazione)

(Il metodo di calcolo degli importi totali indicati nella tabella seguente deve essere spiegato mediante la ripartizione della tabella 6.2.)

6.1.1. Intervento finanziario

Non è previsto alcun intervento finanziario

Impegni (in milioni di euro al terzo decimale)

Ripartizione	2003	2004	2005	2006	2007	[n+5 e anni successivi]	Totale
Non sono previste azioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE							

6.1.2. Assistenza tecnica e amministrativa, spese di supporto e spese relative alle tecnologie dell'informazione (stanziamenti di impegno)

	[Anno n-1]	[n+1]	[n+2]	[n+3]	[n+4]	[n+5 e anni successivi]	Totale
1) Assistenza tecnica e amministrativa							
a) Uffici di assistenza tecnica							

b) Altra assistenza tecnica e amministrativa - intra muros: - extra muros: *di cui per la creazione e la manutenzione dei sistemi di gestione computerizzati*							
Totale parziale 1							
2) Spese di supporto							
a) Studi							
b) Riunioni di esperti							
c) Informazione e pubblicazioni							
Totale parziale 2							
TOTALE							

6.2. Calcolo dei costi per ciascuna delle misure previste nella parte B (per tutto il periodo di programmazione)[4]

Le azioni e le misure da finanziare saranno definite dallo studio di fattibilità.

Impegni (in milioni di euro al terzo decimale)

Ripartizione	Tipo di risultati (progetti, dossier)	Numero di risultati (totale per gli anni 1…n)	Costo unitario medio	Costo totale (totale per gli anni 1…n)
	1	2	3	4=(2X3)

[4] Per ulteriori informazioni, cfr. nota esplicativa a parte.

Azione 1 - *Misura 1* - *Misura 2* Azione 2 - *Misura 1* - *Misura 2* - *Misura 3* *ecc.*
COSTO TOTALE

Se necessario, spiegare il metodo di calcolo

7. INCIDENZA SULLE SPESE DI PERSONALE E AMMINISTRATIVE

Non si prevede alcuna incidenza sulle spese di personale e amministrative.

7.1. Incidenza sulle risorse umane

Tipi di posto		Personale da assegnare alla gestione dell'azione usando risorse esistenti e/o supplementari		Totale	Descrizione delle mansioni derivanti dall'azione
		Numero di posti permanenti	Numero di posti temporanei		
Funzionari o personale temporaneo	A B C				*Se del caso, si può allegare una descrizione più dettagliata delle mansioni*
Altre risorse umane					
Totale					

7.2. Incidenza finanziaria totale delle risorse umane

Tipo di risorse umane	Importo (€)	Metodo di calcolo *
Funzionari Personale temporaneo		
Altre risorse umane (specificare la linea di bilancio)		
Totale		

Gli importi corrispondono alla spesa totale per dodici mesi.

7.3. Altre spese amministrative derivanti dall'azione

Linea di bilancio (numero e denominazione)	Importo (€)	Metodo di calcolo
Dotazione globale (titolo A7) A0701 – Missioni A07030 – Riunioni A07031 – Comitati obbligatori [1] A07032 – Comitati non obbligatori [1] A07040 – Conferenze A0705 – Studi e consultazioni Altre spese (specificare)		
Sistemi informatici (A-5001/A-4300)		
Altre spese - Parte A (specificare)		
Totale		

Gli importi corrispondono alla spesa totale per dodici mesi.

[1] Precisare il tipo di comitato nonché il gruppo al quale appartiene.

I.	Totale annuale (7.2 + 7.3)	€
II.	Durata dell'azione	anni
III.	Costo totale dell'azione (I x II)	€

(Nello stimare le risorse umane ed amministrative necessarie per l'azione, le DG/i Servizi devono tenere conto delle decisioni adottate dalla Commissione negli orientamenti/nel dibattito sulla strategia politica annuale (Annual Policy Strategy - APS) e nell'approvare il progetto di bilancio preliminare (PBP). Ciò significa che le DG devono dimostrare che le risorse umane possono essere coperte dalla pre-ripartizione indicativa effettuata con l'adozione del PBP.

I casi eccezionali (cioè quelli in cui non è stato possibile programmare l'azione al momento di preparare il PBP) devono essere segnalati alla Commissione perché decisa se e in che modo (mediante una modifica della pre-ripartizione indicativa, una riassegnazione ad hoc, un bilancio rettificativo/suppletivo o una lettera di modifica del progetto di bilancio) sia possibile realizzare l'azione proposta.

8. CONTROLLO E VALUTAZIONE

8.1. Sistema di controllo

Si applicherà il sistema di controllo già previsto nel TDCA.

8.2. Modalità e periodicità della valutazione prevista

Si procederà come per il TDCA.

9 MISURE ANTIFRODE

Si applicheranno le misure antifrode già previste nel TDCA.